



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado Alle
OO. SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito
SEDE

OGGETTO: Pubblicazione O.M. n. 36 del 1° marzo 2023 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/2024.

Sono pubblicati all'albo di questo Ufficio e si inoltrano alle Istituzioni Scolastiche la presente nota e i seguenti allegati concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/2024:

- O.M. 1 marzo 2023 n. 36 – personale docente, educativo, ATA;
- O.M. 1 marzo 2023 n. 38 – insegnati religione cattolica;
- C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico per gli anni relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25;
- C.M. 3 marzo 2023, n. 3876.

Il predetto materiale normativo potrà essere anche scaricato dal sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella sezione "Mobilità Scuola".

Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di facilitarne la più ampia diffusione presso il personale scolastico con l'informazione sui termini, di seguito elencati, per la presentazione della domanda di mobilità:

- **personale docente** - termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità **6 marzo 2023**, termine ultimo **21 marzo 2023**;
- **personale educativo** - termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità **9 marzo 2022**, termine ultimo **29 marzo 2023**.
- **personale A.T.A.** - termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità **17 marzo 2022**, termine ultimo **3 aprile 2023**;

Verranno pubblicate nel sito dell'A.T.S. di Cagliari le Tabelle di viciniorità.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti - definiti secondo i criteri previsti dal C.C.N.I. di cui sopra - sono indicati nell'art. 2 della citata O.M. n.36 del 1° marzo 2023, al quale si fa integrale riferimento.

Si rammenta inoltre che le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma **Istanze on line** presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito. A tal fine, nell'apposita sezione **Mobilità Scuola** saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. Per il personale docente delle discipline specifiche dei licei musicali quest'anno si procederà, come per tutto il restante personale docente, con la gestione tramite **ISTANZE ON LINE**.

Si precisa inoltre che le domande devono essere inoltrate con la corrispondente documentazione e/o dichiarazione relativa a quanto indicato nel modulo prescritto e che, **dopo la data di scadenza, non è prevista l'integrazione delle stesse** essendo possibile procedere unicamente ad una eventuale **regolarizzazione** della documentazione allegata.

In ordine a detta regolarizzazione si precisa che questa dovrà avvenire **entro il termine indicato nella richiesta che l'ufficio** inoltrerà all'interessato ad uno degli indirizzi di posta elettronica indicati nel contesto della domanda o ad altro utilizzato per l'inoltro o per la ricezione della notifica della convalida della domanda medesima. I candidati sono pertanto vivamente invitati a **verificare costantemente le proprie caselle di posta elettronica** al fine di dare pronto riscontro alle richieste dell'Ufficio.

Inoltre, in relazione al **personale docente** che intenda presentare domanda di mobilità professionale e, nella specie, passaggio

di ruolo **da posto normale a posto di sostegno**, si ricorda che è indispensabile aver conseguito la relativa specializzazione su sostegno che **dovrà pure essere autocertificata**.

Il personale che viene restituito al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza presenta domanda all'Ufficio scrivente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'O.M. n. 36/2023, se questo risulta essere quello competente in base alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo. Nel caso in cui il detto personale non ottenga le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, è riammesso nei termini e può presentare domanda di mobilità al suddetto ufficio al fine di ottenere l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 4, dispone che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, **i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2022/2023** permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. **Tuttavia**, al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell'adozione di un chiarimento legislativo dell'art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, **limitatamente all'a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata all'entrata in vigore dell'intervento legislativo di chiarimento suindicato.**

Il vincolo triennale suindicato non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o nei casi previsti dall'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso

I docenti nominati a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 14, comma 5, dell'O.M. n. 36/2023, in forza del quale, nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106.

Si richiama l'attenzione pure sull'applicabilità delle **precedenze di cui all'art. 13 punti III, IV, VI e VII del C.C.N.I.** subordinata alla condizione che l'interessato abbia espresso come prima preferenza il comune (di residenza, di domicilio dell'assistito, di servizio/domicilio del militare/equiparato, di esercizio mandato), o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. La precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Si rammenta che l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza**. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, e dall'art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, e dall'art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Si precisa altresì, che il **personale individuato soprannumerario** che presenti domanda condizionata può indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima comunque tra le preferenze anche il codice relativo all'intero comune di titolarità o al distretto subcomunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni o ad altri

distretti subcomunali.

In relazione agli adempimenti in capo ai **Dirigenti Scolastici** si ricorda che questi debbono essere espletati con la massima puntualità al fine di consentire il più celere evolversi del procedimento e rispetto della tempistica dettata dall'O.M. da parte di questo ATS.

A tal fine, ad ogni Istituzione scolastica, per il tramite del proprio personale, è richiesto di dare ampio supporto anche materiale al personale docente, educativo ed ATA che debba a qualsivoglia titolo inoltrare domanda di mobilità.

In particolare, si richiama l'attenzione dei detti **Dirigenti** in relazione alla formazione e pubblicazione all'albo delle relative graduatorie d'istituto **entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M.** per la presentazione delle domande di mobilità. Sul punto, e per ciò che concerne gli aspetti della valutazione propedeutici alla predisposizione delle dette graduatorie, si precisa che, per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 dell'allegato C.C.N.I. **Le suddette graduatorie dovranno essere tempestivamente trasmesse all'ufficio scrivente e, comunque, entro e non oltre il 17 aprile 2023.**

Adempimenti di cui agli artt. 36 e 59 C.C.N.L. 29/11/2007

I Dirigenti Scolastici sono invitati, per competenza e qualora non avessero ancora provveduto, ad inserire a SIDI, nell'area relativa allo stato giuridico, tutti i contratti anche pregressi relativi al personale docente e/o ATA che abbia accettato incarichi a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso/profilo/qualifica, ai sensi dell'art. 36 e 59 del C.C.N.L. 29/11/2007.

In particolare, la scuola di titolarità dovrà registrare il collocamento in aspettativa per incarico in altro ruolo/classe di concorso/profilo/qualifica, ex artt. 36 e 59 predetti e la scuola sede di servizio dovrà registrare il contratto a tempo determinato sulla piattaforma SIDI.

Si rammenta che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità ai sensi dell'art. 2 e 36 del C.C.N.I. sulla mobilità 2022/2025.

In mancanza di tale domanda, gli interessati saranno trasferiti d'ufficio con punti 0. Considerato che l'Ufficio scrivente deve gestire la perdita di titolarità e la conseguente mobilità del predetto personale, i Dirigenti Scolastici sono invitati a comunicare i nominativi, suddivisi per classe di concorso e ordine di scuola per i docenti e per profilo e qualifica per il personale ATA, di coloro che hanno già maturato il 3° anno (anche se non consecutivo) negli anni precedenti e che stiano svolgendo nell'anno in corso, 2022/23, il 4° anno ai sensi degli articoli 36 e 59 C.C.N.L. 29/11/2007.

I dati richiesti dovranno essere comunicati entro il **25 marzo 2023** a mezzo pec al seguente indirizzo: uspca@postacert.istruzione.it.

Operazioni propedeutiche alla mobilità per il personale con profilo di D.S.G.A. immesso in ruolo nell'a.s. 2022/2023.

Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all'anno scolastico 2023/2024, al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018, n. 2015, i DSGA nominati nell'a.s. 2022/23, prima dello svolgimento del procedimento di mobilità, dovranno confermare quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, dovranno scegliere una sede della provincia di assegnazione tra quelle vacanti nell'anno scolastico 2022/2023, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a rimanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici.

A tal fine, in attuazione dell'art. 24, comma 5, dell'O.M. N. 36/2023, si invitano i DSGA nominati nell'a.s. 2022/23 a voler trasmettere a questo Ufficio istanza di conferma sulla sede di assegnazione ottenuta all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, istanza di scelta di sede diversa, nella provincia di assegnazione, tra le sedi vacanti nell'anno scolastico 2022/23, comprese quelle non confermate.

Dette istanze dovranno pervenire a questo Ufficio (corredate dalla copia di un documento di identità), **entro il giorno 13 marzo 2023** al seguente indirizzo di posta elettronica: uspca@postacert.istruzione.it.

Modalità di accesso per la presentazione della domanda

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione delle istanze di mobilità on-line, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". **A partire da quest'anno, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione**

(SPID/CIE), per il personale docente, educativo ed Ata, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

Per quanto non espressamente precisato nella presente circolare, si rimanda a quanto normativamente disposto dalle richiamate O.M. 36 e 38 del 1° marzo 2023 e dal CCNI sulla mobilità allo stato vigente.

Si confida nella più ampia collaborazione.

Funzionari:

Cau Loi Pinna	Sc. Infanzia e Primaria
Cappai	Sc. S. I e II grado
Olianas	Sc. Sc. I e II grado
Secci	Sc. Sc. I e II grado
Trudu	Sc. Sc. I e II grado
Flore	A.T.A.

IL DIRIGENTE
f.to Peppino Loddo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93)